



ALLEGATO B alla Dgr n. 744 del 14 maggio 2015

ACCORDO

TRA

la Regione Veneto, con sede in Venezia, codice fiscale 80007580279, rappresentata per il presente atto dal Direttore *pro tempore* della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica,, nato ail....., incarico conferito con D.G.R. n. del e domiciliato per la carica presso la Regione Veneto, Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, sita in Venezia, Dorsoduro n. 3493;

E

L'Azienda Ulss n. 18 di Rovigo con sede in (p.i.) rappresentata per il presente atto dal Direttore Generale *pro tempore*....., nominato con DGR n. del.....

PREMESSO CHE:

L'art. 10 del D.Lgs. 81/08 attribuisce alle Regioni lo svolgimento tramite le Aziende ULSS, delle attività di informazione e formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La DGR n. 2148 del 25.11.2013, in continuità con i programmi già approvati con DGR 1808 del 8.11.2011 e DGR 1528 del 28.08.2013, ha dettato le linee di indirizzo per la programmazione delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che la Regione Veneto intende sviluppare per il triennio 2015-2017, in collaborazione con le Aziende ULSS del territorio e con gli altri Enti competenti in materia.

La suddetta DGR ha affidato all'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo tramite il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della stessa AULSS, in qualità di referente del programma di formazione e Responsabile della Segreteria organizzativa, l'organizzazione e la gestione delle iniziative del programma triennale di formazione.

Il piano operativo e finanziario per la realizzazione delle iniziative del programma è stato definito dalla referente del programma e concordato con la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica ed approvato dalla Giunta Regionale con la DGR n. ... del

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Il presente accordo regola i rapporti tra la Regione Veneto e l'Azienda Ulss n. 18 di Rovigo per lo sviluppo del programma delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel triennio 2015-2016 in conformità al piano operativo e finanziario oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale.

Art. 2 - Referente del Piano

Referente aziendale è il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 18, cui è stato attribuito il compito di coordinare la Segreteria Organizzativa del programma, definire e concordare con la Sezione

Prevenzione e Sanità Pubblica le modalità di attuazione del piano operativo per la realizzazione delle iniziative, predisporre la relazione delle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 3 – Durata

Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione tra le parti, fino alla conclusione delle attività del programma in conformità al Piano operativo approvato dalla Giunta Regionale, cui si opera espresso rinvio.

Art. 4 - Impegni delle parti

L'Azienda Ulss n. 18 si impegna a:

- assumere i compiti di Segreteria Organizzativa per l'organizzazione delle iniziative previste nel programma;
- provvedere all'acquisizione del personale (a progetto, a tempo determinato o con le altre modalità previste dalla normativa statale e regionale in vigore) e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei compiti di cui al punto precedente, fornendo evidenza della tipologia di spesa;
- assicurare la gestione amministrativa e contabile delle risorse assegnate al programma fornendo alla Regione le relazioni di attività ed i rendiconti finanziari;
- ad affidare, ad integrazione di quanto disposto con la DGR 2148/2013 e con i limiti previsti dalla vigente disciplina in materia di acquisizione dei servizi di formazione, lo svolgimento delle attività didattiche correlate agli obiettivi specifici, ad un soggetto privato o pubblico nei limiti dei finanziamenti assegnati e nel rispetto della normativa vigente.

La Regione Veneto si impegna a:

- assegnare i finanziamenti necessari alla realizzazione delle iniziative del programma nella misura e secondo le modalità descritte nel Piano operativo e finanziario e dei provvedimenti regionali di approvazione dello stesso.

Art. 5 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

Il finanziamento verrà impegnato con specifici atti regionali, che ne stabiliranno altresì i termini di rendicontazione.

Le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei compiti istituzionali delle Regione e dell'Azienda ULSS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 81/08.

Il pagamento delle quote del finanziamento assegnato, sarà disposto a seguito della positiva valutazione delle relazioni di attività e dei rendiconti finanziari presentati dall'Azienda. L'Azienda si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione.

La Regione non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 6 – Relazioni di attività e rendiconti finanziari

L'Azienda, trasmette le relazioni dell'attività svolta e i rendiconti finanziari delle spese sostenute secondo le scadenze stabilite dalla Regione trasmettendoli a firma del Direttore Generale alla Sezione Regionale Prevenzione e Sanità Pubblica.

Le rendicontazioni finanziarie dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa e dei budget definiti nel piano finanziario definito nell'Allegato 1. E' ammessa la modifica rispetto a quanto preventivato purché tale scostamento non comporti un superamento del finanziamento complessivo, previa preventiva comunicazione scritta alla Sezione Regionale Prevenzione e Sanità Pubblica con nota a firma del Direttore Generale dell'Azienda.

La Regione può richiedere all'Azienda in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento delle attività.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La AULSS n. 18 dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 ss. della legge n. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità della persona delegata ad operare su detto conto corrente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) del progetto di cui alla presente convenzione, è:

Art. 8 – Proprietà dei risultati del progetto

Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei *file* sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, dei rapporti tecnici di attività svolta, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione. Quest'ultima potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

L'Azienda ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui al comma 1) per le proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione della Regione.

Art. 9- Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

In caso di valutazione negativa delle relazioni di attività e dei rendiconti finanziari presentati dall'Azienda, la Regione sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui l'Azienda non provveda ad inviare le relazioni di attività e i rendiconti finanziari entro i termini previsti.

E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'Azienda ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Art. 10 Tutela della riservatezza

Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente accordo a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzare esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione.

Art. 11 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che eventuali controversie saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno nominato di comune accordo.

Art. 12 Registrazione

Il presente accordo sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR n. 131/1986.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

La presente Convenzione si compone di 12 articoli e viene redatta in duplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data,

REGIONE DEL VENETO
Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica

AZIENDA ULSS N. 18 DI ROVIGO

Il Direttore *

Il Direttore Generale*

*Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82